Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 224

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | Roma - Sabato, 16 agosto 1980 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con	supplementi	ordinari	L. 68.000
Semestrale	»	»	»	» 36.000
Annuo	senza	supplementi	ordinari	L. 52.000
Semestrale	»	»	»	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Toscana

LEGGI E DECRETI

LEGGE 13 agosto 1980, n. **427.**
Modifica della disciplina dell'integrazione salariale straordinaria relativa alle categorie operaie e impiegatizie.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Nei casi di intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni agli impiegati sospesi dal lavoro è corrisposta una integrazione salariale pari all'80 per cento della retribuzione che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate.

L'importo dell'integrazione salariale, sia per gli operai che per gli impiegati, calcolato tenendo conto dell'orario di ciascuna settimana indipendentemente dal periodo di paga, non può superare l'ammontare mensile di lire 600.000; detto importo massimo va comunque rapportato alle ore di integrazione autorizzate. Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, a partire dal 1981 detto importo massimo è aumentato in misura pari all'80 per cento dell'aumento della indennità di contingenza dei lavoratori dipendenti maturato nell'anno precedente.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Selva di Val Gardena, addì 13 agosto 1980

PERTINI

COSSIGA — FOSCHI — PANDOLFI

Visto, *il Guardasigilli:* MORLINO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1980, n. **428.**
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 148, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia, è modificato nel senso che la scuola di specializzazione in chirurgia plastica ricostruttiva muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in chirurgia plastica.

Art. 2.

Gli articoli 198, 199, 200, 201 e 202, relativi alla scuola di specializzazione in chirurgia plastica ricostruttiva, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in chirurgia plastica, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Scuola di specializzazione in chirurgia plastica

Art. 198. — La scuola di specializzazione in chirurgia plastica ha sede presso l'istituto di chirurgia plastica e conferisce il diploma di specialista in chirurgia plastica.

La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.

Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. E' richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente. La durata del corso degli studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Il numero massimo degli allievi è di nove per anno di corso e complessivamente di quarantacinque iscritti per l'intero corso di studi.

L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.

Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

anatomia ed embriologia, con particolare riguardo al capo, collo, arti superiori ed inferiori, organi genitali;

patologia generale (infezioni, flogosi, immunità, etiopatogenesi delle malformazioni congenite, neoplasie maligne e benigne);

anatomia ed istopatologia, con particolare riferimento alla malattia ustione e alle neoplasie maligne e benigne;

anestesiologia e rianimazione: concetti generali;

patologia secondaria;

guarigione delle ferite;

princìpi e regole pratiche di chirurgia (strumenti, sterilità, emostasi);

trapianti (biennale) I;

autoinnesti: indicazioni per l'utilizzazione terapeutica di cute, derma, grasso, fascia, cartilagine, ossa, tendini, segmenti nervosi e tessuti composti;

semeiologia del sistema nervoso periferico.

2° *Anno*:

anatomia chirurgica;

tecniche e procedure operatorie in chirurgia generale e in chirurgia plastica;

trapianti (biennale) II;

omoinnesti: concetti generali (con particolare riferimento agli aspetti genetici ed immunitari);

tipizzazione dei tessuti;

utilizzazione clinica degli omoinnesti;

etero-innesti: estensione e limiti della loro utilizzazione clinica;

inserti non biologici: estensione e limiti della loro utilizzazione clinica;

traumatologia dei tessuti molli;

traumi complessi interessanti cute, tessuti molli e ossa;

shock emorragico;

shock traumatico;

shock da ustione;

malattia-ustione: fisiopatologia e clinica (biennale) I.

3° *Anno*:

malattia-ustione: terapia medica e chirurgica (biennale) II;

lesioni da raggi;

elementi di chirurgia addominale;

elementi di otorinolaringoiatria;

elementi di stomatologia;

elementi di ortopedia generale;

dermatologia generale, con specifico riferimento alle malattie o lesioni di competenza plastica, passibili di trattamento chirurgico (biennale) I.

elementi di genetica.

4° *Anno*:

metodologia chirurgica differenziale;

malformazioni congenite del volto, delle mani e degli organi genitali;

agenesie;

chirurgia riparatrice e ricostruttiva della mano;

trattamento chirurgico delle lesioni del volto e delle fratture del massiccio facciale;

trattamento chirurgico delle deformità congenite ed acquisite del naso, delle labbra, del mento, della mandibola, del palato, del pavimento dell'orbita, del padiglione auricolare;

metodologia chirurgica differenziale applicata ai danni anatomici e funzionali derivanti dalla paralisi del 7°;

chirurgia d'urgenza;

dermatologia generale, con specifico riferimento alle malattie o lesioni congenite di competenza plastica, passibili di trattamento chirurgico (biennale) II.

5° *Anno*:

patologia traumatica delle arterie e dei nervi periferici;

elementi di chirurgia vascolare;

microchirurgia vascolare e nervosa;

elementi di criobiologia e crioterapia;

elementi di fisio-chinesiterapia;

problemi psichiatrici e psicologici in chirurgia plastica;

medicina legale e delle assicurazioni, con particolare riferimento alle deformità anatomiche e alle menomazioni funzionali di origine traumatica.

Art. 199. — La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.

Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non possono essere ammessi a sostenere la prova di esame.

Art. 200. — E' fatto obbligo agli allievi del I biennio a presenziare ad un minimo di trenta sedute operatorie per anno; gli allievi del 3°, 4° e 5° anno devono partecipare quali primi assistenti ad un numero di cinquanta interventi per anno.

Art. 201. — Alla fine di ogni corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno; per le materie a corsi pluriennali l'esame è sostenuto alla fine dei corsi medesimi.

Art. 202. — Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specializzazione in chirurgia plastica, gli interessati devono superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1980

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1980
Registro n. 75 *Istruzione, foglio n.* 104

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1980, n. **429**.

Modificazioni allo statuto dell'Istituto universitario di Bergamo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Istituto universitario di Bergamo, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1968, n. 1963 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1972, n. 689, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, in particolare il decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 707;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Istituto universitario anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Istituto universitario di Bergamo e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Nello statuto dell'Istituto universitario di Bergamo il testo dell'art. 16 è soppresso e sostituito con il seguente nuovo testo:

Art. 16. — Gli esami delle lingue straniere consistono in prove scritte e in prove orali. La facoltà determinerà a sua discrezione il modo (dettato, versione, composizione o simili) di quelle scritte, la loro periodicità (annuale o non) e l'interdipendenza o meno fra scritto e orale. Le prove orali devono essere una per ciascuno degli anni di corso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1980

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *luglio* 1980
Registro n. 75 *Istruzione, foglio n.* 108

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 giugno 1980.

Nomina dei membri effettivi della commissione incaricata di esprimere pareri in merito all'assegnazione dei premi e sovvenzioni a favore di scrittori, editori, librai, grafici, traduttori del libro italiano in lingua straniera ed associazioni culturali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto 14 maggio 1980, registrato il 5 giugno 1980, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 231, con il quale vengono stabilite le norme per l'assegnazione dei premi e sovvenzioni a scrittori, editori, grafici, librai, traduttori del libro italiano in lingua straniera, associazioni culturali;

Considerata l'opportunità di procedere alla nomina dei membri della commissione di cui all'art. 1 del predetto decreto;

Viste le note con le quali l'Associazione italiana editori, l'Associazione librai italiani, l'Associazione italiana delle industrie grafiche cartotecniche e trasformatrici, il Sindacato nazionale scrittori, il Sindacato libero scrittori designano gli esperti da chiamare a far parte della commissione;

Decreta:

Sono nominati membri della commissione prevista dall'art. 1 del decreto 14 maggio 1980 richiamato in premessa, incaricata di esprimere pareri in merito alla assegnazione dei premi e sovvenzioni a favore di scrittori, editori, librai, grafici, traduttori del libro italiano in lingua straniera ed associazioni culturali, i seguenti signori:

Lombardi ing. Adolfo, esperto, designato dall'Associazione italiana editori;

Romito dott. Marcello, esperto, designato dall'Associazione librai italiani;

Antonelli dott. Gian Carlo, esperto, designato dall'Associazione italiana delle industrie grafiche cartotecniche e trasformatrici;

Bigiaretti dott. Libero, esperto, designato dal Sindacato nazionale scrittori;

Gesualdi avv. Giuseppe, esperto, designato dal Sindacato libero scrittori;

Pavan prof. Massimiliano, esperto, designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

Verra prof. Valerio, esperto, designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri;

Longo dott. Enrico, primo dirigente dei Servizi informazioni e proprietà letteraria;

Monetti dott. Giuseppe, direttore aggiunto di divisione dei Servizi informazioni e proprietà letteraria;

Mariottini dott.ssa Alma, direttore di sezione dei Servizi informazioni e proprietà letteraria anche con funzioni di segretario.

Ciascun membro della commissione può, per comprovati motivi d'impedimento, essere sostituito nelle riunioni da altra persona all'uopo delegata.

Roma, addì 24 giugno 1980

p. Il Presidente: BRESSANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *luglio* 1980
Registro n. 6 *Presidenza, foglio n.* 219

(7619)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 giugno 1980.

Determinazione del contingente di personale del soppresso Ente nazionale per le Tre Venezie da porre a disposizione della regione Friuli-Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante norme per l'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, ed, in particolare, l'art. 119 che prevede la prosecuzione, nelle regioni a statuto speciale, dell'esercizio delle funzioni amministrative degli enti pubblici indicati nella tabella *B* allegata al decreto stesso, mediante ufficio stralcio, fino a quando non sarà diversamente disposto con le norme di attuazione degli statuti speciali o di altre leggi dello Stato;

Vista la legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, ed, in particolare, gli articoli 1-*bis* e 1-*terdecies*, comma primo e secondo, aggiunti al decreto-legge medesimo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 839, relativo alle norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di trasferimento alla regione delle funzioni, del personale e dei beni degli enti soppressi con l'articolo 1-*bis* del decreto-legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1978, n. 641;

Considerata l'esigenza di determinare, ai sensi dell'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 839, il contingente di personale del soppresso Ente nazionale per le Tre Venezie da mettere a disposizione della regione Friuli-Venezia Giulia per il successivo collocamento in apposito ruolo speciale provvisorio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 aprile 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1980, registro n. 4 Presidenza, foglio n. 399, concernente la delega al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica;

Sentita la regione Friuli-Venezia Giulia;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente di personale del soppresso Ente nazionale per le Tre Venezie, in servizio presso le strutture e gli ufici dell'Ente operanti nel Friuli-Venezia Giulia, da porre a disposizione della regione Friuli-Venezia Giulia, è costituito come dall'annessa tabella.

Art. 2.

L'effettiva messa a disposizione della regione Friuli-Venezia Giulia del personale, nei limiti del contingente stabilito dal presente decreto, decorre dal 12 aprile 1980.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 giugno 1980

Il Ministro per la funzione pubblica
GIANNINI

p. *Il Ministro del tesoro*
PUMILIA

TABELLA

PERSONALE DEL SOPPRESSO ENTE NAZIONALE PER LE TRE VENEZIE MESSO A DISPOSIZIONE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA.

Ognibene Silla, carriera di concetto amministrativa.
Ecoretti Renato, carriera di concetto tecnica.
Manzini Bernardino, carriera di concetto tecnica.
Ostan Dino, carriera di concetto tecnica.
Venchiarutti Giovanni, carriera di concetto tecnica.
Maggioni Severino, carriera ausiliaria tecnica.

(6673)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1980.

Ricostituzione del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1971, n. 756, con il quale è stato approvato il nuovo statuto dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio;

Visto il proprio decreto in data 14 aprile 1976 con il quale sono stati costituiti il consiglio di amministrazione ed il collegio dei sindaci dell'Ente medesimo ai sensi degli articoli 4 e 10 del predetto statuto;

Ritenuto che per decorso quadriennio di durata in carica si rende necessario procedere alla ricostituzione del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci dell'Ente;

che ai sensi degli articoli 4 e 10 dello statuto dell'Ente i rappresentanti degli agenti e rappresentanti di commercio e delle imprese mandanti negli organi in questione devono essere designati dalle rispettive

associazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale e comunque da quelle firmatarie degli accordi economici collettivi nazionali per la disciplina del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale;

che sono state interpellate le seguenti organizzazioni sindacali a carattere nazionale:

Federazione italiana lavoratori commercio turismo servizi (FILCAMS-CGIL),

Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini e del turismo (FISASCAT-CISL),

Unione italiana lavoratori turismo commercio e servizi (UILTUCS-UIL),

Federazione nazionale agenti rappresentanti viaggiatori piazzisti (FNARVEP-CISNAL),

Federazione italiana agenti e rappresentanti di commercio (FIARC-CONFESERCENTI),

Unione sindacati autonomi agenti rappresentanti commercio industria italiani (USARCI),

Federazione nazionale associazioni agenti e rappresentanti di commercio (FNAARC),

Unione sindacale indipendente rappresentanti agenti (USIRA),

Condeferazione generale dell'industria italiana (CGII),

Confederazione generale italiana del commercio e del turismo (CGICT),

Confederazione cooperative italiane,

Lega nazionale cooperative e mutue,

Associazione generale cooperative italiane,

Associazione sindacale INTERSIND,

Confederazione nazionale del commercio,

Confederazione italiana della piccola e media industria (CONFAPI);

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni occorre prestabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione;

che detti criteri vengono individuati nei seguenti:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali,

2) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri risultano maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni firmatarie degli accordi economici collettivi nazionali:

Per gli agenti e rappresentanti di commercio:

Federazione nazionale associazioni agenti e rappresentanti di commercio (FNAARC),

Federazione italiana sindacati addetti servizi commerciali affini e del turismo (FISASCAT-CISL),

Unione italiana lavoratori turismo, commercio e servizi (UILTUCS-UIL),

Federazione nazionale agenti rappresentanti viaggiatori piazzisti (FNARVEP-CISNAL),

Unione sindacati autonomi agenti rappresentanti commercio industria italiani (USARCI),

Federazione italiana lavoratori commercio turismo servizi (FILCAMS-CGIL),

Federazione italiana agenti e rappresentanti di commercio (FIARC);

Per le imprese mandanti:

Confederazione generale dell'industria italiana (CGII),

Confederazione generale italiana del commercio e del turismo (CGICT),

Associazione sindacale INTERSIND,

Confederazione cooperative italiane;

Viste le designazioni effettuate dalle competenti organizzazioni sindacali, nonché i risultati delle elezioni del rappresentante del personale dell'Ente e le designazioni dell'amministrazione interessata;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio è costituito, oltre che dal presidente dell'Ente, dai seguenti membri:

Caleffi comm. Giorgio (FNAARC), Mazzanti ragioniere Gabriele (FNAARC), Righetti comm. Lorenzo (USARCI), De Pasquale dott. Francesco (USARCI), Gotta Domenico (FILCAMS-CGIL), Falcone Salvatore (FISASCAT-CISL), Bellatti comm. Giulio (UILTUCS-UIL) e Cortinovis rag. Bianco (FNARVEP-CISNAL), in rappresentanza degli agenti e rappresentanti di commercio;

Bondanini dott. Giampiero (CGII), Giannotti dottor Valentino (CGICT), Annulli dott. Giuseppe (INTERSIND) e Morselli dott. Pietro (Confederazione cooperative), in rappresentanza delle imprese mandanti;

Barabaschi dott. proc. Carlo, in rappresentanza del personale dell'Ente;

Cossiga dott. Ermanno, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 2.

Il collegio dei sindaci dell'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio è composto dai seguenti membri:

Gallo avv. Armando, effettivo con funzioni di presidente del collegio, Bartolelli dott.ssa Letizia, supplente, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Felci dott. Silvio, effettivo, D'Antuono dott. Vincenzo, supplente, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Fornaroli Ettore (FISASCAT-CISL), effettivo, Cane dott. Salvatore (FIARC), effettivo, Pedini Eldo (FISASCAT-CISL), supplente, Melandri dott. Piero (FIARC), supplente, in rappresentanza degli agenti e rappresentanti di commercio;

Volpi comm. Ugo (CGICT), effettivo, Albanese dottor Gaetano (CGICT), supplente, in rappresentanza delle imprese mandanti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 agosto 1980

Il Ministro: FOSCHI

(7631)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 157

Corso dei cambi del 12 agosto 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	842,95	842,95	842,90	842,95	843 —	—	843,05	842,95	842,95	—
Dollaro canadese	725,75	725,25	726,50	725,75	725,95	—	726,20	725,75	725,75	—
Marco germanico	472,36	472,36	472,20	472,36	472,30	—	472,42	472,36	472,36	—
Fiorino olandese	433,90	433,90	434 —	433,90	433,85	—	433,95	433,90	433,90	—
Franco belga	29,595	29,595	29,62	29,595	29,60	—	29,597	29,595	29,595	—
Franco francese	204 —	204 —	203,90	204 —	204 —	—	204,05	204 —	204 —	—
Lira sterlina	1998,35	1998,35	1999 —	1998,35	1998,50	—	1999,15	1998,35	1998,35	—
Lira irlandese	1784 —	1784 —	1784 —	1784 —	1783 —	—	1785 —	1784 —	1784 —	—
Corona danese	152,98	152,98	153 —	152,98	153 —	—	153,06	152,98	152,98	—
Corona norvegese	173,32	173,32	173,41	173,32	173,25	—	173,36	173,32	173,32	—
Corona svedese	202,18	202,18	202,25	202,18	202,25	—	202,13	202,18	202,18	—
Franco svizzero	512,10	512,10	512,20	512,10	512,30	—	512,25	512,10	512,10	—
Scellino austriaco	66,64	66,64	66,68	66,64	66,68	—	66,69	66,64	66,64	—
Escudo portoghese	16,90	16,90	17,10	16,90	17,02	—	17,03	16,90	16,90	—
Peseta spagnola	11,67	11,67	11,67	11,67	11,67	—	11,662	11,67	11,67	—
Yen giapponese	3,779	3,779	3,79	3,779	3,77	—	3,779	3,779	3,779	—

Media dei titoli del 12 agosto 1980

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	67,275
Redimibile 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	89,250
» 5,50% » » 1968-83	84,300
» 5,50% » » 1969-84	81,200
» 6% » » 1970-85	79,225
» 6% » » 1971-86	77,250
» 6% » » 1972-87	73 —
» 9% » » 1975-90	75,600
» 9% » » 1976-91	77,400
» 10% » » 1977-92	82,600
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	76,850
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1978/80	99,750
» » » » 1- 3-1979/81	99,500
» » » » 1- 7-1979/81	99,700
» » » » 1-10-1979/81	99 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1979/81	97,350
» » » » 1- 5-1979/82	98,900
» » » » 1- 7-1979/82	97,500
» » » » 1-10-1979/82	97,850
» » » » 1- 1-1980/82	99,150
» » » » 1- 1-1980/83	98,200
Buoni Tesoro Pol. 10% 1- 1-1981	97,775
» » Nov. 5,50% 1- 4-1982	86,625
» » Pol. 12% 1- 1-1982	95,500
» » » 12% 1- 4-1982	94,950
» » » 12% 1-10-1983	92,800
» » » 12% 1- 1-1984	92,775
» » » 12% 1- 4-1984	92,850
» » » 12% 1-10-1984	92,250
» » » 12% 1-10-1987	90 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 agosto 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	843 —
Dollaro canadese	725,975
Marco germanico	472,390
Fiorino olandese	433,925
Franco belga	29,596
Franco francese	204,025
Lira sterlina	1998,75
Lira irlandese	1784,50
Corona danese	153,020
Corona norvegese	173,34
Corona svedese	202,155
Franco svizzero	512,175
Scellino austriaco	66,665
Escudo portoghese	16,965
Peseta spagnola	11,666
Yen giapponese	3,779

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso, per esami, a dieci posti di segretario nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato, riservato alle ragionerie provinciali dello Stato aventi sede nell'Italia settentrionale con esclusione della ragioneria provinciale di Bolzano.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo alle norme di esecuzione del testo unico sopracitato;

Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1291, recante norme integrative dell'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato e l'istituzione, tra l'altro, del ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato di cui al quadro VIII;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, concernente il nuovo trattamento economico del personale delle amministrazioni dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, concernente il riordinamento delle carriere speciali e l'istituzione, tra l'altro, del ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato dal 1° luglio 1972 di cui alla tabella VI;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1974, n. 421, concernente l'unificazione dei ruoli organici della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato di cui alla tabella *A;*

Considerato che, ai sensi del sesto comma dell'art. 5 del sopraindicato decreto del Presidente della Repubblica n. 319 del 1972, occorre lasciare indisponibili nel ruolo suddetto complessivamente trecentoventiquattro unità;

Visto il proprio decreto 22 novembre 1973, con il quale è stato stabilito il programma degli esami di concorso per l'ammissione nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 25 luglio 1979, con il quale, in applicazione dell'art. 27 della legge n. 249 del 1968, la Ragioneria generale dello Stato viene autorizzata ad indire, per l'anno 1979, un concorso, per esami, a dieci posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato;

Tenute presenti le riduzioni d'organico previste dall'art. 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, recante norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati;

Tenuto conto, inoltre, degli accantonamenti previsti dall'art. 1 del precitato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970 e delle indisponibilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie;

Ravvisata l'opportunità di riservare alle ragionerie provinciali dell'Italia settentrionale, maggiormente carenti di personale, i posti di cui al sopraindicato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a 10 posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle Ragionerie provinciali dello Stato, riservato alle ragionerie provinciali dello Stato aventi sede nell'Italia settentrionale con esclusione della ragioneria provinciale di Bolzano.

I vincitori del concorso che conseguiranno la nomina dovranno permanere negli uffici provinciali situati nel territorio dell'Italia settentrionale, per un periodo non inferiore a cinque anni, a decorrere dalla data di immissione in servizio.

Un terzo dei posti è riservato agli impiegati appartenenti ai ruoli organici della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'art. 30 della legge 16 agosto 1962, n. 1291, in servizio alla data di entrata in vigore della precitata legge (1° settembre 1962).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana: *sono equiparati ai cittadini dello* Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35 salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile dei ruoli organici in servizio presso le amministrazioni dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1974, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Buona condotta.

D) Idoneità fisica all'impiego.

E) Diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

F) Posizione regolare nei confronti degli obblighi militari.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Via XX Settembre, 97 - Roma, e redatta sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire alla predetta Ragioneria generale dello Stato oppure alle Ragionerie centrali presso le amministrazioni dello Stato ovvero alle Ragionerie regionali o provinciali dello Stato, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato 2), i candidati debbono dichiarare, oltre il cognome e il nome:

1) la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto, o perdono giudiziale), nonché i procedimenti penali pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti d'impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi Ufficio avente sede nel territorio dell'Italia settentrionale.

Dalla domanda dovrà risultare, altresì, il domicilio ed il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o di una mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla suindicata legge n. 15 del 1968.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, agli uffici indicati nel primo comma dell'art. 4, dopo scaduto il termine stabilito dallo stesso articolo.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dai competenti uffici, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento con l'osservanza delle disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 7.

L'esame consisterà in due prove scritte e in un colloquio vertenti sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto (allegato 1).

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del giorno 1° ottobre* 1980.

I concorrenti dovranno, pertanto, consultare la pubblicazione suddetta sulla quale potranno essere comunicati eventuali rinvii del diario stesso.

L'amministrazione si riserva la facoltà di portare a conoscenza dei candidati la data delle prove scritte e l'ubicazione dei locali anche per mezzo di lettera raccomandata.

Tale comunicazione non esonera, comunque, i candidati dal prendere conoscenza del diario di esami direttamente dalla *Gazzetta Ufficiale* e gli stessi si considereranno avvertiti una volta che tale pubblicazione sia avvenuta.

Il colloquio avrà luogo in Milano.

Ai candidati esclusi dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti sarà data tempestiva comunicazione.

Art. 8.

Saranno ammessi al colloquio i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa. Ai medesimi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato nelle singole prove scritte.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Art. 9.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento se il candidato è dipendente di una amministrazione statale oppure se fa parte della famiglia di un dipendente statale.

Art. 10.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire alla Ragioneria generale dello Stato, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti redatti nelle prescritte forme, che attestino il possesso di tali titoli.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno alla stessa Ragioneria generale dello Stato oltre il predetto termine.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 8.

A parità di merito saranno applicate le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria nel limite dei posti conferibili ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, ferme restando le riserve previste dalle norme vigenti.

Art. 11.

Per lo svolgimento delle prove d'esame, per gli adempimenti ad esse inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per la relativa pubblicazione e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3 del 1957 e dei decreti del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957 e n. 1077 del 1970.

Gli eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dovranno essere proposti al Ministro per il tesoro non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso concernente la pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei nel Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.

Art. 12.

I concorrenti dichiarati vincitori debbono far pervenire al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale o copia autenticata del titolo di studio prescritto per la partecipazione al concorso (vedi art. 2 del bando). In caso di smarrimento o di distruzione del diploma il candidato dovrà presentare il documento sostitutivo previsto dalle vigenti disposizioni, rilasciato dalla competente autorità scolastica.

Qualora il diploma non sia stato di fatto ancora rilasciato è consentito di presentare, in luogo di esso, un certificato di data recente contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma fino a quando quest'ultimo potrà essere rilasciato;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i trentacinque anni di età debbono produrre altresì i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto dal limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato di godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

f) documento aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Qualora il candidato sia affetto da una qualsiasi imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio.

Per quanto riguarda gli aspiranti invalidi, il certificato medico deve contenere, oltre ad una esatta descrizione delle attuali condizioni dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido stesso non ha perduto ogni capacità lavorativa, che egli, per la natura e il grado della sua invalidità, non può riuscire di danno alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e che il suo stato fisico è compatibile con l'esercizio delle mansioni del ruolo impiegatizio cui aspira.

Il certificato medico deve precisare, inoltre, anche per i non invalidi, che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo o operai presso le amministrazioni dello Stato ed il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, sono tenuti a presentare nei termini di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere a) e g), nonché copia integrale dello stato matricolare civile o militare in competente bollo.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva debbono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta da bollo:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza, dal quale risulti che sono in possesso dei requisiti della buona condotta e dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Art. 13.

I documenti di cui alle lettere c), d), e), del precedente articolo, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella di ricevimento dell'invito a produrli e così pure la copia dello stato matricolare dei dipendenti statali di ruolo e il certificato di cui al n. 4 dell'ultimo comma del precedente art. 12.

I certificati di cui alle lettere c), d), del precitato articolo dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione. Sono fatti salvi i casi previsti dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 14.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati segretari in prova nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato e saranno tenuti a prestare un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei mesi in caso di giudizio sfavorevole con il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 (parametro 160) e gli altri assegni spettanti per legge.

Art. 15.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nell'ufficio cui saranno assegnati.

A coloro che saranno destinati ad una sede diversa da quella di residenza competerà il rimborso della sola spesa personale di viaggio in ferrovia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° marzo 1980

Il Ministro: PANDOLFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1980
Registro n. 15 *Tesoro, foglio n.* 188

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Gli esami di concorso per l'ammissione nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato consistono in due prove scritte e in un colloquio e sono diretti ad accertare il possesso di un'adeguata cultura generale e delle cognizioni economiche, giuridiche e tecnico-contabili, necessarie per l'assolvimento delle funzioni proprie della predetta carriera di concetto.

La prima prova scritta verte sulle seguenti materie:

principi di economia politica e di scienza delle finanze;
elementi di diritto costituzionale ed amministrativo.

La seconda prova scritta verte sulle seguenti materie:

elementi di ragioneria generale ed applicata e di contabilità di Stato;
ordinamento ed attribuzione della ragioneria generale dello Stato con particolare riguardo ai suoi organi provinciali.

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché su nozioni di diritto privato e statistica e sulle norme concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico degli impiegati civili dello Stato.

ALLEGATO 2

Schema di domanda
(in bollo da L. 2.000)

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Via XX Settembre - ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . e residente dal (2) . . . . . . in via . . . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per esami, a dieci posti di segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato, riservato alle ragionerie provinciali dello Stato aventi sede nell'Italia settentrionale, esclusa quella di Bolzano.

Fa presente (3) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perché . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (4) . . . . ;

3) (indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso) (5);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito in data . . . . presso . . . . . di . . . . ;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . ;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (6) . . . . ;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera **d)**, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto in caso di nomina a raggiungere qualsiasi ufficio avente sede nel territorio dell'Italia settentrionale, esclusa la ragioneria provinciale di Bolzano.

Data, ...

Firma (7) .

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale .
eventuale numero telefonico . . . .

---

(1) Cognome e nome (le donne coniugate devono indicare nell'ordine il cognome proprio, il cognome del marito ed il nome).

(2) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni indicare anche le precedenti residenze.

(3) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(4) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(5) Anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(6) Si o no. Nel caso affermativo precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(7) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio, apposto nei modi previsti dalla precitata legge n. 15/1968.

(7320)

ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI DI ROMA

Concorso ad un posto di primario del servizio di oncogenesi ambientale, epidemiologia e prevenzione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di oncogenesi ambientale, epidemiologia e prevenzione presso l'istituto «Regina Elena».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso, valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme regolamentari vigenti.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale, ripartizione personale, dell'ente in Roma.

(2731/S)

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente della divisione di tecniche chirurgiche complementari.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di tecniche chirurgiche complementari presso l'istituto «Regina Elena» (il numero dei posti è elevato a due).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale, ripartizione personale, dell'ente in Roma.

(2732/S)

OSPEDALE MAGGIORE DI CHIERI

Concorso ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Chieri (Torino).

(2745/S)

OSPEDALE CIVICO DI CHIVASSO

Concorso ad un posto di assistente di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Chivasso (Torino).

(2746)

OSPEDALE «S. CASA» DI LORETO

Concorso ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Loreto (Ancona).

(2748/S)

OSPEDALE «MAZZOLANI-VANDINI» DI ARGENTA

Concorso ad un posto di assistente di pediatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pediatria (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Argenta (Ferrara).

(2782/S)

OSPEDALE CIVILE « MADONNA DEL POPOLO "ISOTTA-CAPPIA" » DI OMEGNA

Concorso ad un posto di aiuto della sezione autonoma di ortopedia e traumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della sezione autonoma di ortopedia e traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Omegna (Novara).

(2747/S)

OSPEDALI DI BOLOGNA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di aiuto di gastroenterologia presso l'ospedale maggiore « C.A. Pizzardi »;

un posto di aiuto e tre posti di assistente di cardiologia presso l'ospedale policlinico « S. Orsola ».

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonché le norme di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione affari sanitari dell'ente in Bologna.

(2749/S)

OSPEDALE « NEFETTI » DI S. SOFIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Sofia (Forlì).

(2751/S)

REGIONI

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 16 aprile 1980, n. **28.**

Idoneità delle strutture di ospitalità e dei nuclei familiari affidatari od ospitanti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 24 *aprile* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione dell'art. 6 della legge regionale 7 aprile 1976, n. 15, e successive modifiche ed integrazioni, e in conformità delle condizioni stabilite con la presente legge, i comuni singoli o associati determinano con proprio regolamento i requisiti di idoneità delle strutture di ospitalità.

I suddetti comuni nel regolamento di cui al precedente comma determinano altresì i requisiti di cui debbono essere in possesso le famiglie o le persone affidatarie di minori od ospitanti adulti inabili.

Per « comuni singoli o associati » si intendono i soggetti di cui all'art. 2 della legge regionale 19 dicembre 1979, n. 63.

Art. 2.

Le norme della presente legge si applicano alle strutture gestite da enti pubblici o da privati che svolgono, anche a titolo gratuito, attività di tipo assistenziale mediante ospitalità, a tempo pieno e a tempo parziale, con particolare riferimento a:

1) centro residenziali per anziani e inabili;
2) residenze sociali protette;
3) comunità educative per minori;
4) case-famiglia;
5) famiglie o persone affidatarie od ospitanti.

Per gli asili nido gestiti da privati o da enti pubblici si applicano le norme di cui al regolamento regionale previsto dall'art. 25 della legge regionale 24 marzo 1973, n. 16.

Art. 3.

Le strutture di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) del precedente articolo sono gestite in modo da garantire la permanenza dell'utente nel proprio ambiente sociale, evitandone l'isolamento. Esse operano, di norma, nell'ambito del comune o dell'associazione dei comuni dove hanno sede.

Le strutture di ospitalità operano in stretto rapporto con i servizi socio-sanitari del territorio. Agli ospiti è consentito di avvalersi delle prestazioni di sanitari di propria fiducia, in conformità alle disposizioni della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Al fine di favorire un più stretto legame con l'ambiente sociale possono essere previste opportune forme di collaborazione con il volontariato.

Art. 4.

I requisiti necessari per l'autorizzazione sono fissati nel regolamento di cui all'art. 1 in relazione all'attività svolta, agli utenti previsti e all'ubicazione della struttura.

Le strutture di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) dell'art. 2, sono di norma collocate nei centri abitati o nelle immediate vicinanze e devono essere conformi al regolamento di cui all'art. 27 della legge del 30 marzo 1971, n. 118.

Le strutture di ospitalità accolgono anche soggetti con handicaps.

Il numero dei posti letto per stanza non deve essere superiore a quattro. L'ambiente deve assicurare agli ospiti l'arredamento necessario e condizioni adeguate di aereazione, riscaldamento e luminosità.

Le strutture devono essere dotate di ambulatorio per le prestazioni sanitarie ed essere attrezzate per le brevi degenze che non richiedono ricovero ospedaliero.

Art. 5.

I centri residenziali accolgono anziani autosufficienti o adulti inabili, non altrimenti assistibili.

L'ammissione e la dimissione, in rapporto alla condizione di autosufficienza, è valutata tenendo conto delle capacità relazionali del soggetto, delle possibilità di servizio della struttura di ospitalità e del sostegno dei servizi territoriali.

Ogni centro non può essere dotato di un numero di posti letto superiore alle sessanta unità.

I servizi comuni ed individuali devono essere numericamente e qualitativamente idonei a rispondere alle esigenze personali e sociali degli ospiti, in modo da assicurare loro, oltre ad un ambiente confortevole, riservatezza e spazi adeguati di vita comunitaria. Il personale utilizzato nei servizi deve essere numericamente adeguato, debitamente qualificato e stabilmente occupato.

Gli ospiti possono usufruire degli spazi comunitari senza limitazioni di sesso o di categoria.

Agli ospiti devono essere stabilmente offerti interventi sociali individuali e collettivi che facilitino la vita di relazione ed i rapporti con l'esterno.

Nei regolamenti interni è prevista la partecipazione degli ospiti all'organizzazione della vita comunitaria.

Art. 6.

Le residenze sociali protette assicurano assistenza generica continuativa, assistenza infermieristica ed interventi di riattivazione funzionale a persone non autosufficienti non assistibili a domicilio o nelle strutture di cui all'art. 5.

La ricettività massima per le residenze sociali protette è fissata nel numero di ottanta posti. Parte della ricettività complessiva può essere riservata al soggiorno di breve durata di persone che, pur trovando collocazione in ambito familiare, hanno necessità momentanea di ricovero in strutture protette.

La struttura edilizia e l'arredamento delle residenze debbono facilitare la mobilità delle persone che abbiano difficoltà di movimento.

I servizi igienici debbono essere provvisti di accorgimenti per facilitarne l'uso anche da parte di persone invalide; si deve prevedere almeno un servizio igienico ogni due camere, preferibilmente con esse direttamente comunicanti.

Gli spazi collettivi destinati alla vita di relazione, alle attività diurne o ricreative, alle attività di riattivazione funzionale, devono essere strutturati ed arredati in modo da consentire l'utilizzazione differenziata da parte di piccoli gruppi di ospiti.

Al fine di garantire una presenza di personale sufficiente nell'intero arco delle 24 ore, nell'organico delle residenze deve essere prevista, per ogni due ospiti, una unità di personale, fra quello di assistenza diretta e quello infermieristico.

Il personale di assistenza diretta è preposto al servizio personale dell'ospite e alle pulizie degli alloggi degli ospiti.

Si applicano alle residenze sociali protette, in quanto compatibili con quanto disposto ai commi precedenti, le norme previste agli articoli 4 e 5.

Art. 7.

Le comunità educative accolgono, a tempo pieno o parziale, minori per i quali sia accertata l'impossibilità di garantire la assistenza, l'educazione e l'istruzione con interventi diversi.

Per esigenze particolari possono essere ospitati anche giovani in età superiore ai 18 anni.

Salvo situazioni eccezionali in cui sia indispensabile, per valutazione del servizio sociale o della magistratura minorile, l'allontanamento del soggetto dal proprio ambiente, e salvo giustificate motivazioni avanzate dall'interessato o dall'esercente la potestà o dal tutore, le comunità ospitano minori provenienti da un ambito territoriale limitato, tale da consentire facili rapporti dei minori stessi con le loro famiglie e l'ambiente di origine o comunque di appartenenza; in tal senso esse sono organizzate come comunità aperte, tali da realizzare interscambi reali con l'ambiente esterno e, di norna, non devono essere dotate di struttura scolastica interna, consentendo ai minori la frequenza delle scuole esterne.

Le comunità di cui al presente articolo non possono ospitare più di cinquanta minori.

In caso di attività a semiconvitto il numero dei minori da ospitare è valutato in relazione alle esigenze del territorio e alle capacità di servizio delle comunità stesse; deve essere in ogni caso garantita la personalizzazione dei rapporti.

Le comunità si avvalgono in modo continuativo dell'opera di personale qualificato, tale da rispondere adeguatamente a tutte le esigenze personali dei minori anche in rapporto all'età.

Le dimissioni sono effettuate quando sia maturata una situazione che garantisca un reinserimento adeguato o non pregiudichi l'eventuale completamento degli studi.

L'articolazione delle comunità, sia per quanto attiene la struttura degli ambienti che l'organizzazione interna, deve essere tale da permettere ai minori di realizzare l'armonico sviluppo della loro personalità.

Le comunità si articolano in gruppi affidati alla responsabilità di educatori, secondo un rapporto massimo di un educatore ogni dieci ragazzi.

L'èquipe educativa predispone annualmente un programma generale di attività, effettuando le necessarie verifiche.

Nei regolamenti interni è prevista la partecipazione dei minori e delle loro famiglie all'organizzazione della vita delle comunità educative.

Art. 8.

Le case-famiglia sono strutture di limitate dimensioni destinate ad accogliere minori privi di famiglia o con famiglia gravemente carente ovvero adulti che necessitino di una situazione protetta.

Esse non possono ospitare più di otto persone, in modo da consentire la realizzazione di rapporti interni di tipo familiare.

Le case-famiglia che accolgono minori devono prevedere di norma la presenza di figure educative maschili e femminili.

L'appartamento utilizzato deve essere adeguato, sia per le esigenze personali che comuni, al tipo di rapporti interpersonali che caratterizzano tali convivenze.

Art. 9.

Ai fini della individuazione dei requisiti di cui debbono essere in possesso le famiglie o le persone affidatarie di minori od ospitanti adulti inabili, i comuni singoli o associati tengono conto del regolamento di cui all'art. 1:

dell'interesse del minore;

della disponibilità degli affidatari a mantenere i rapporti con la famiglia di origine e con gli operatori dei servizi sociali competenti;

della rispondenza di ciascuna famiglia a soddisfare le esigenze affettive, sociali e scolastiche del minore che ad essa viene affidato;

della necessità di controlli periodici sui risultati dell'affidamento;

dell'esigenza di un compenso che copra gli oneri del servizio svolto.

Non potrà essere affidato ad uno stesso nucleo più di un minore, salvo che si tratti di minori provenienti dallo stesso nucleo o siano riscontrabili situazioni particolari che consentano l'eccezionalità del provvedimento per più minori.

Art. 10.

Quando le strutture di ospitalità assicurano prestazioni previste come proprie degli stabilimenti di cure fisiche, trovano applicazione anche le norme previste in materia.

Art. 11.

Entro nove anni le strutture già funzionanti, comprese quelle già in possesso dell'idoneità rilasciata dall'ONMI, devono gradualmente adeguarsi alle norme contenute nei regolamenti adottati in attuazione della presente legge.

A tal fine i comuni singoli o associati concordano con le singole istituzioni, in relazione alle differenti esigenze e complessità delle strutture, i modi, il termine e la gradualità di tale adeguamento.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 16 aprile 1980

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 5 *marzo* 1980 *ed è stata vistata dal commissario di Governo il* 9 *aprile* 1980.

LEGGE REGIONALE 16 aprile 1980, n. **29**.

Contributi di avviamento ed indennità per i giovani ai fini del recupero di terreni abbandonati o insufficientemente coltivati.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 24 *aprile* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alle cooperative agricole comprese quelle costituite ai sensi dell'art. 18 della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, e ai coltivatori diretti, singoli o associati, ai quali siano stati assegnati terreni, in virtù di leggi in materia di terre incolte, abbandonate, malcoltivate o insufficientemente coltivate di proprietà pubblica o privata o appartenenti al demanio, o che abbiano comunque acquisito la disponibilità in proprietà, in affitto o mediante concessione amministrativa pluriennale di terreni considerati incolti, abbandonati, malcoltivati o insufficientemente coltivati, con lo scopo del loro recupero o potenziamento produttivo, può essere concesso, a condizione che provvedano direttamente alla coltivazione dei terreni, un contributo *una tantum* di avviamento pari a:

L. 100.000 ad ettaro per seminativi e prati artificiali;

L. 300.000 ad ettaro per colture orticole e industriali;

L. 600.000 ad ettaro per colture arboree specializzate.

Quando trattasi di terreni incolti o abbandonati il suddetto contributo è aumentato del 50%.

Il contributo di cui al comma precedente viene corrisposto su domanda degli aventi diritto e previo accertamento della avvenuta rimessa a coltura o dell'avvenuto potenziamento colturale dei terreni assegnati o acquisiti ai sensi del precedente comma. Il contributo può essere erogato anche nel corso della esecuzione dei lavori in relazione al loro stato di avanzamento.

Art. 2.

La indennità prevista dall'art. 13 della legge regionale 3 novembre 1979, n. 53, da corrispondere nella misura e con le modalità da determinare con deliberazione del consiglio regionale su proposta della giunta, come previsto dal secondo comma del suddetto articolo, può essere concessa anche per i giovani dai 15 ai 35 anni effettivamente impegnati nell'attività lavorativa, titolari o coadiuvanti di aziende coltivatrici singole o associate, soci di cooperative agricole o di società semplici di lavoratori agricoli, anche quando la disponibilità della terra incolta, abbandonata, malcoltivata o insufficientemente coltivata sia stata ottenuta con atti diversi dai decreti di assegnazione di cui all'art. 4, ultimo comma, della citata legge regionale 3 novembre 1979, n. 53, cioè in proprietà, in affitto o mediante concessione amministrativa pluriennale.

L'indennità prevista dal comma precedente non è cumulabile con il contributo in favore dei giovani previsto dall'art. 20 della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, nè con la indennità per i giovani prevista dall'art. 40 della legge regionale 7 settembre 1977, n. 71.

Art. 3.

Per ottenere i benefici previsti dalla presente legge i soggetti beneficiari devono presentare la domanda al presidente della Regione tramite gli uffici provinciali dell'agricoltura, foreste e alimentazione competenti per territorio i quali provvederanno alla istruttoria delle domande medesime ed agli eccertamenti necessari.

L'esame e l'approvazione delle domande ha luogo sulla base delle norme di cui all'art. 2, primo comma, della legge 4 agosto 1978, n. 440, se trattasi di terreni incolti o abbandonati e sulla base degli elementi di comparazione definiti dalle commissioni provinciali ai sensi dell'art. 3, primo comma, della citata legge 4 agosto 1978, n. 440, se trattasi di terreni malcoltivati o insufficientemente coltivati.

Sulle domande presentate decide la giunta regionale la quale può delegare i propri poteri ai coordinatori degli uffici provinciali dell'agricoltura, foreste e alimentazione ai sensi della legge regionale 22 agosto 1977, n. 56.

Art. 4.

Per la corresponsione dei contributi di cui all'art. 1 della presente legge sarà fatto fronte con i fondi derivanti dalle assegnazioni della legge 27 dicembre 1977, n. 984, iscritti al cap. 44400 del bilancio per il corrente esercizio, la cui descrizione viene integrata con l'indicazione della presente legge.

Per la corresponsione dell'indennità prevista all'art. 2 sarà fatto fronte con lo stanziamento iscritto al cap. 44200 del bilancio per il 1980, la cui descrizione viene integrata con l'indicazione della presente legge.

Per gli esercizi successivi si provvederà con apposite leggi di bilancio.

Art. 5.

Norma transitoria

I benefici previsti dagli articoli precedenti possono essere concessi anche in favore di coloro che abbiano acquisito la disponibilità, ai sensi dell'art. 1, di terreni incolti, abbandonati, malcoltivati, o insufficientemente coltivati ed abbiano provveduto alla loro rimessa a coltura o al loro potenziamento produttivo, prima dell'entrata in vigore della presente legge a far data dal 1° dicembre 1977.

Quando la disponibilità dei terreni risulti da atti diversi da quelli previsti dalla legislazione in materia di terre incolte i richiedenti devono produrre la documentazione attestante la disponibilità del terreno ed una dichiarazione sostitutiva di notorietà da essi sottoscritta attestante lo stato del terreno al momento dell'inizio della disponibilità ed i lavori su di esso effettuati.

All'erogazione dei contributi previsti dal presente articolo provvede la giunta regionale sulla base di un programma da essa sottoposto all'approvazione del consiglio regionale. A tal fine i richiedenti devono presentare domanda secondo le modalità di cui al precedente art. 3, primo comma, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regioni. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 16 aprile 1980

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 5 *marzo* 1980 *ed è stata vistata dal commissario di Governo il* 9 *aprile* 1980.

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1980, n. **30**.

Contributo all'Università internazionale dell'arte.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 24 *aprile* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di agevolare il trasferimento delle strutture didattiche ed operative dall'attuale sede di Villa Tornabuoni a quella messa a disposizione della Direzione generale del demanio di Villa Il Ventaglio di Firenze, nonché per l'arredamento occorrente, è concesso un contributo di L. 300.000.000 all'Università internazionale dell'arte di Firenze.

Art. 2.

Alla spesa di cui alla presente legge è fatto fronte con i fondi di cui al cap. 11920 che viene istituito nel bilancio del corrente esercizio con la variazione di cui al successivo articolo.

Art 3.

Agli stati di previsione di competenza e di cassa della parte spesa del bilancio di previsione del corrente esercizio, sono apportate, per analoghi importi, le seguenti modificazioni:

In diminuzione:

Cap. 64700. — Fondo di riserva per spese obbligatorie . . . L. 300.000.000

Di nuova istituzione:

Cap. 11920. — Contributo all'Università internazionale dell'arte di Firenze . . . L. 300.000.000

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 19 aprile 1980

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 12 *marzo* 1980 *ed è stata vistata dal commissario di Governo l'*11 *aprile* 1980.

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1980, n. **31.**

Ordinamento contabile regionale. Modifiche alla legge regionale n. 28/1977.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 24 *aprile* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

All'art. 118, secondo comma, della legge regionale 6 maggio 1977, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

alla lettera *c*) le parole « assegno bancario » sono sostituite da « assegno circolare »;

alla lettera *e*) le parole « accreditamento presso una delle aziende di credito che gestiscono il servizio di tesoreria regionale, sul conto corrente bancario intestato al creditore » sono sostituite da « accreditamento in conto corrente bancario intestato al creditore ».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 19 aprile 1980

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 12 *marzo* 1980 *ed è stata vistata dal commissario di Governo l'*11 *aprile* 1980.

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1980, n. **32.**

Nuova composizione ed insediamento delle assemblee di cui alla legge regionale n. 37/1979 a seguito del rinnovo ordinario dei consigli comunali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 24 *aprile* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Qualora, in occasione del rinnovo ordinario dei consigli comunali, non sia stato ancora approvato lo statuto di una o più associazioni intercomunali di cui alla legge regionale 17 agosto 1979, n. 37, il rinnovo delle rispettive assemblee avviene con le stesse modalità e criteri di cui agli articoli da 12 a 18 compreso della citata legge n. 37/1979 in riferimento ai risultati elettorali accertati dall'ufficio centrale. Del provvedimento del consiglio regionale è data immediata notizia ai comuni interessati e alle associazioni, e di esso è disposta la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Toscana.

I consigli comunali provvedono alla elezione dei propri rappresentanti all'assemblea dell'associazione nella prima seduta successiva alla data di pubblicazione del suddetto provvedimento nel Bollettino ufficiale della Regione.

I provvedimenti relativi all'elezione sono trasmessi al presidente della giunta regionale contestualmente al loro invio alla competente sezione del comitato regionale di controllo. A cura del segretario della sezione, copia di ogni decisione interlocutoria o definitiva, relativa ai provvedimenti in parola, viene trasmessa tempestivamente al presidente della giunta regionale.

La nuova composizione dell'assemblea è determinata con decreto del Presidente della giunta regionale, in presenza delle condizioni di cui all'art. 12, quarto comma, della legge regionale 17 agosto 1979, n. 37, e salvo le successive integrazioni ivi disposte. Con il decreto del presidente della giunta regionale si dà inoltre mandato al presidente in carica dell'associazione di provvedere, entro termini prefissati, all'insediamento della nuova assemblea. La riunione di insediamento è presieduta provvisoriamente dal sindaco del comune sede dell'associazione.

Fino all'insediamento della nuova assemblea sono prorogati i poteri dell'assemblea precedente per l'ordinaria amministrazione.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 19 aprile 1980

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 12 *marzo* 1980 *ed è stata vistata dal commissario di Governo il* 14 *aprile* 1980.

LEGGE REGIONALE 19 aprile 1980, n. **33.**

Struttura operativa dell'ETSAF.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 25 *del* 24 *aprile* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Principi generali

La struttura operativa dell'Ente toscano di sviluppo agricolo forestale (ETSAF) è ordinata dalla presente legge secondo i principi di cui all'art. 19 della legge regionale 18 ottobre 1977, n. 72.

Art. 2.

Struttura operativa dell'ETSAF

La struttura operativa dell'ETSAF è costituita dal centro direzionale e dagli uffici tecnico-amministrativi.

Fanno altresì parte della struttura operativa gli uffici amministrativi della riforma fondiaria, fino all'esaurimento o alla diversa attribuzione delle relative funzioni.

Art. 3.

Centro direzionale

Il centro direzionale svolge attività consultiva e di assistenza agli organi per garantire l'effettivo svolgimento delle funzioni istituzionali; svolge altresì le attività istruttorie esecutive ed operative nelle materie attribuite alla competenza dell'ente.

Art. 4.

Uffici tecnico-amministrativi

Per lo svolgimento in forma decentrata delle attività istruttorie esecutive ed operative stabilite a norma del secondo comma del successivo art. 6, sono costituiti gli uffici tecnico-amministrativi a livello di zone sovracomunali, di cui alla legge regionale 17 agosto 1979, n. 37, singole o aggregate.

Il consiglio regionale, su proposta del consiglio di amministrazione dell'ETSAF, determina il numero, la sede e la competenza territoriale degli uffici decentrati, secondo il predetto criterio delle zone sovracomunali, singole o aggregate.

Art. 5.

Uffici amministrativi della riforma fondiaria

Per lo svolgimento delle attività istruttorie esecutive ed operative attinenti ai compiti ad esaurimento relativi alla conservazione e gestione dei terreni e delle opere di riforma fondiaria, affidati all'ente a norma dell'art. 23 della legge regionale 18 ottobre 1977, n. 72, sono costituiti, fino all'esaurimento o alla diversa attribuzione delle relative funzioni, gli uffici amministrativi della riforma fondiaria.

Gli uffici amministrativi della riforma fondiaria sono costituiti nelle due zone delimitate nell'allegato *A* della presente legge, ed hanno sede nel comune a fianco di ciascuna indicato.

Relativamente al personale assegnato agli uffici della riforma fondiaria, si applicano le norme dell'art. 9 della legge 30 aprile 1976, n. 386.

Art. 6.

Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge il consiglio di amministrazione dell'ente provvede all'adozione del regolamento del personale, di cui all'art. 6, lettera *e*), della legge 18 ottobre 1977, n. 72, in conformità alle norme della presente legge e della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54.

Il regolamento disciplina, tra l'altro, l'attribuzione delle attività istruttorie esecutive ed operative in ordine alle materie di competenza dell'ente, rispettivamente al centro direzionale ed agli uffici tecnico-amministrativi di cui al precedente art. 4.

Art. 7.

Coordinatore

Ad un funzionario del massimo livello assegnato al dipartimento del centro direzionale sono affidate, a termine per un periodo di tre anni, le funzioni di coordinatore, di cui all'art. 14 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 55.

Le funzioni sono revocabili e rinnovabili.

Il compenso per le funzioni di coordinamento è stabilito nella misura prevista dalla normativa sullo stato giuridico ed economico del personale del ruolo unico regionale.

La nomina del coordinatore è effettuata dalla giunta regionale, d'intesa con il consiglio di amministrazione.

Con le stesse modalità previste per la nomina si provvede alla revoca, alla riconferma o alla sostituzione del coordinatore.

Art. 8.

Articolazioni delle strutture operative

Si applicano alle strutture dell'ETSAF gli articoli 13 e 15 della legge regionale 6 settembre 1973, n. 55, intendendosi sostituiti agli organi regionali i competenti organi dell'ente.

Art. 9.

Dotazione organica del personale

La dotazione organica dell'ente è determinata con le modalità stabilite dall'art. 20, primo comma, della legge regionale 18 ottobre 1977, n. 72.

In sede di primo impianto la dotazione organica della struttura operativa dell'ETSAF è determinata dalla allegata tabella *B;* i relativi posti sono portati in aumento della dotazione organica del ruolo unico regionale indicata dalla tabella *D* allegata alla legge 17 agosto 1979, n. 38.

Nell'ambito di tale dotazione e in relazione alle finalità ed obiettivi della programmazione, sulla base delle direttive generali impartite dal consiglio regionale, il consiglio d'amministrazione determina, con propria deliberazione, la dotazione organica del dipartimento del centro direzionale, degli uffici tecnico-amministrativi e degli uffici amministrativi della riforma fondiaria.

Dopo l'inquadramento nel ruolo unico regionale del personale avente titolo, sarà provveduto, col conseguente provvedimento di riordino della dotazione organica del personale regionale, a definire le modalità per il completamento dell'organico di cui all'unita tabella *B.*

Art. 10.

Prima assegnazione di personale

In sede di prima attuazione dell'ordinamento degli uffici, resta assegnato all'ETSAF il personale trasferito alla Regione in applicazione dell'art. 6 della legge 30 aprile 1976, n. 386, fermo restando quanto disposto dalla seconda parte del secondo comma dell'art. 22 della legge regionale 18 ottobre 1977, n. 72.

Art. 11.

Norma finanziaria

La spesa per il personale assegnato in servizio all'ETSAF a norma del precedente art. 10, è imputata agli appositi capitoli del bilancio regionale di previsione 1980 che presentano la necessaria disponibilità.

Alla spesa relativa alle unità da assumere ai sensi del precedente art. 10 sarà fatto fronte, a partire dal 1981, con imputazione agli stanziamenti per gli oneri di personale determinati con la legge di approvazione del bilancio di previsione dell'anno medesimo.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 19 aprile 1980

LEONE

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale l'11 marzo 1980 *ed è stata vistata dal commissario di Governo il 14 aprile* 1980.

(*Omissis*).

(5306)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100802240)